

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore lavoro e previdenza



3387/2014 NB

Ricorso ex art. 700 C.p.c. e contestuale Ricorso per il giudizio di merito

(con istanza di indicazione delle modalità di notificazione ex art. 151 C.p.c.)

di

Agostini Viviana, n. in Siracusa il 16.04.1980 - c.f. GST

VVN 80D56 I754U, res. in Siracusa nel viale Santa Panagia n.

136 B, elett. dom. in Siracusa nella via Ciane n. 6, presso lo

Studio dell'Avvocato Natale Fazio, dal quale è rappresentata e

difesa per mandato a margine (per le comunicazioni: fax 0931/22257 - p.e.c.

natale.fazio@avvocatisiracusa.legalmail.it);

contro

Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

in persona del ministro p.t., c.f. 80185250588, Roma (00153) viale Trastevere n. 76/A;

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del dirigente p.t., c.f. 80018500829, Palermo (90146) Via Fattori, 60;

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio XVII - Ambito Territoriale Provincia Siracusa, in persona del dirigente p.t., Siracusa (96100) viale Tica 149;

Tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia, valide per gli anni 2014/2017, che, per il rientro in graduatoria della ricorrente, da quest'ultima saranno superati.

Mi rappresenti e difenda nel presente giudizio - con ogni facoltà di legge - l'Avvocato Natale Fazio.

Eleggo domicilio in Siracusa nella via Ciane n. 6 (presso lo Studio dell'Avvocato Avv. Fazio).

Dichiaro di essere stato informato - ai sensi dell'art. 4, 1° comma, del D. lgs. 28/2010 - della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali relativi.

Autorizzo il trattamento dei dati.

Viviana Agostini
Vera in firma

Avv. Natale Fazio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 18 MAR 2014
11:55
CANCELLERIA

Agostini Viviana (tra l'altro munita di abilitazione, conseguita con il superamento del concorso a cattedra svolto nel 2000; all. 1) fino all'anno 2011 è stata inserita nella graduatoria ad esaurimento, per la scuola dell'infanzia, graduatoria AA - Fascia III, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa (all. 2 e 13).



Si evidenzia, in merito a detta graduatoria, che le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento dalla L. 296/2006, art. 1, c. 605, lett. c).

In anno 2011, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2011/2014, è stata cancellata dalla graduatoria, non avendo avanzato domanda di permanenza in essa (all. 3 e 13).

Venuta meno la vigenza della graduatoria valida per il triennio 2011/2014, il 9.05.2014 - in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017 - ha richiesto il reinserimento in graduatoria dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa (all. 4).

Si ribadisce: si è chiesto il rientro e non l'inserimento ex novo.

Purtroppo, è accaduto che la Agostini V. è stata esclusa dalla graduatoria per il triennio 2014/2017 (all. 5/6), in quanto (sostiene l'Ufficio - all. 5):

I) a norma dei Decreti M. n. 44/2011 e n. 235/2014, la cancellazione avvenuta in anno 2011 - in mancanza della domanda di inserimento per gli anni 2011/2014 - deve intendersi definitiva;

in violazione del disposto nei commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.M. 235/2014, la domanda è stata presentata con modello cartaceo (e non on line).

La esclusione è illegittima ed è in diritto della ricorrente di essere reinserita in graduatoria.

Ai fini indicati si evidenzia:

(I)

VIOLAZIONE DI LEGGE.

La mancata presentazione della istanza di permanenza in graduatoria (e la conseguente cancellazione) per gli anni 2011/2014, non impedisce alla ricorrente di esservi reinserita, per il triennio 2014/2017, e di recuperare il punteggio maturato all'atto della cancellazione. Infatti,

1. se il D.M. Istruzione, Università e Ricerca n. 44 del 12.05.2011 (all. 7) - con il quale è stato disposto l'aggiornamento della graduatoria per gli anni 2011/2014 - dispone all'art. 1, comma 1:

A norma dell'art. 1 comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;

e se, anche il D.M. Istruzione, Università e Ricerca n. 235 dell'1.04.2014 (all. 8), con il quale, in ultimo, è stato disposto l'aggiornamento della graduatoria per gli anni 2014/2017, prevede all'art. 1:

"Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può richiedere

a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

.....La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria";

2. tuttavia, entrambi i detti Decreti M. (norme di rango secondario) violano l'art. 1, comma 1 bis del D.L. 97/2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 143 del 4/06/2004 (norma di rango primario - all. 9), per il quale:

"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."

La citata norma primaria, se per un verso ha comminato la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza della graduatoria. Infatti, i docenti già inclusi in graduatoria (negli anni precedenti all'aggiornamento al quale non parteciparono) - possono senz'altro chiedere il

reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

E non rileva la trasformazione, con l'art. 1, c. 605 della L. 296/2006, delle graduatorie permanenti (aperte) in graduatorie ad esaurimento (chiuse).

Così, per giurisprudenza univoca (Trib. Foggia, Sez. Lav., Ord. 26646/2011; Trib. Cagliari, Sez. Lav., Ord. del 27/07/2012;

* Trib. Matera, Sez. Lav., Sent. 1192/2012; Trib. Verona, Sez. Lav., Sent. 297/2013; Trib. Reggio Calabria, Sez. Lav., Sent. 488/2014).

In ultimo - ed in linea con le dette pronunce - Tribunale di Pistoia, Sez. Lav., Sentenza 17 del 27.03.2014, ha affermato:

"L'art. 1, comma 605, lett. c) della L. 296/2006, ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla L. n. 143/2004 in graduatorie ad esaurimento, a far data dal 1.01.2007....."

Ad avviso del giudicante l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento (graduatorie chiuse, diversamente dalle graduatorie permanenti) non è di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell'insegnante che aveva omissso di presentare la domanda di permanenza.

Invero, la circostanza che la medesima norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti (e cioè ad es. per il biennio

2007/2008 dei docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per coloro che frequentano alla data di entrata in vigore della finanziaria determinati corsi abilitanti speciali) non preclude la possibilità di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono cancellati.

Il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria; anche perchè l'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata una abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatoria ad esaurimento (L. n. 296/2006) o, comunque, non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento."

*

(II)

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE;
ECESSO DI POTERE.**

E' altresì illegittima la esclusione della ricorrente, dalla graduatoria ad esaurimento, per avere la stessa avanzato la domanda di rientro mediante l'utilizzo del modello cartaceo, in luogo dell'invio della istanza con modalità web.

Invero, il provvedimento di esclusione non considera:

a) la lettera del Decreto M.I.U.R. 235/2014, all'art. 9, il quale esattamente recita:

La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (Mod. 1), dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.....

La domanda di cui al comma precedente, completata con le relative dichiarazioni, sostitutive di certificazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web...

Dunque, la previsione di invio on line afferisce, in via esclusiva, a coloro che vogliono chiedere la permanenza (in quanto già iscritti), l' aggiornamento (del punteggio), la conferma dell'inclusione con riserva; e, cioè, agli aspiranti già presenti nelle graduatorie del triennio 2011/2014.

b) la faq n. 1606 (all. 10), diffusa dallo stesso M.I.U.R:

"A chi è destinata la funzione di istanze on line per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo?"

"Esclusivamente agli aspiranti già presenti nelle suddette graduatorie e agli aspiranti che, provenendo da Bolzano, intendano trasferirsi nelle graduatorie di una provincia del resto d'Italia, esclusi Trento e Valle d'Aosta".

c) e, infine, ove non bastasse, la Nota Prot. n. AOODPIT 999, con cui il M.I.U.R. invia agli Uffici Scol. Regionali - ai


fini della domanda on line - il solo Modello 1 (denominato:

- Modulo destinato esclusivamente al personale docente ed educativo già incluso nelle graduatorie ad esaurimento all. 11).

* * *

- Ai fini della domanda cautelare, si allega quanto segue.

La Agostini Viviana non lavora.

 L'inserimento in graduatoria ad esaurimento (utilizzata per le assunzioni in ruolo del 50% dei posti autorizzati e per il conferimento di incarichi di supplenze annuali), le consentirebbe:

-di aspirare al conferimento di supplenze;

-di aspirare alla progressione in graduatoria, cui è correlata la ammissione in ruolo.

Nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, la mancata inclusione in graduatoria impedisce - drasticamente - la possibilità di conseguire guadagni ai fini del sostentamento personale e, soprattutto, di ricevere incarichi e progredire in graduatoria per l'ammissione in ruolo.

E' un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di ristoro patrimoniale.

* * *

Per le premesse.

Piaccia all'On.le Tribunale di Siracusa adito,

previa dichiarazione della illegittimità e disapplicazione del

D.M. Istruzione, Università e Ricerca 44 del 12.05.2011 e del

D.M. Istruzione, Università e Ricerca 235 dell'1.04.2014

(nella parte in cui negano il rientro in graduatoria, con il

recupero del punteggio, del docente già iscritto e

successivamente cancellato per mancata presentazione della

domanda di permanenza) e delle graduatorie ad esaurimento

formate - per il triennio 2014/2017 - dall'Ambito Territoriale

Provincia di Siracusa (poichè non contemplano la Agostini

Viviana), nonchè di ogni altro atto presupposto e connesso,

-in via cautelare, ordinare alle Amministrazioni indicate quali

resistenti di provvedere al reinscrimento della ricorrente in

graduatoria ad esaurimento della scuola per l'infanzia,

formata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa

per il triennio 2014/2017, con decorrenza 1.09.2014 e con il

punteggio in diritto (e non inferiore a quello in possesso

all'atto della cancellazione). **Vinte le spese;**

-nel merito, all'esito della lite, ordinare alle Amministrazioni indicate quali resistenti di provvedere al reinserimento della ricorrente in graduatoria ad esaurimento della scuola per l'infanzia, formata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa per il triennio 2014/2017, con decorrenza 1.09.2014 e con il punteggio in diritto (e non inferiore a quello in possesso all'atto della cancellazione). Vinte le spese.

=

Si produce: 1) Titolo di abilitazione; 2) Domanda inserimento in graduatoria per gli anni 2009/2011 - Stralcio graduatoria anni 2009/2011, con indicazione dell'inserimento di Agostini V.; 3) Graduatoria anni 2011/2014; stralcio elenco alfabetico, ove non figura Agostini V.; 4) Domanda inserimento in graduatoria anni 2014/2017; 5) Decreto Dirigenziale Ambito Territoriale Prov. Siracusa, di esclusione e motivazione della stessa; 6) All. 1 al Decreto Dirigenziale di esclusione, elenco esclusi; + all. 2; 7) D. M.I.U.R. 44/2011; 8) D. M.I.U.R. 235/2014; 9) D.L. 97/2004 + L. 143/2004; 10) Faq MIUR 1606; 11) Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODPIT 999 + Modello 1; 12) L. 296/2006, art. 1, c. 605;

13) Supporto informatico contenente versione integrale di:
Graduatoria esaurimento anni 2009/2011; Graduatoria esaurimento anni 2011/2014; Graduatoria esaurimento anni 2014/2017; Decreto dirigenziale ed Elenco esclusi dalla graduatoria per il triennio 2014/2017.

=

Lite di valore indeterminato. Non v'è obbligo di pagamento del C.U., atteso che il reddito della ricorrente, con quello dei familiari conviventi, non supera € 32.298,99 (vedi allegati).

In Siracusa, 17.11.2014.


- Avvocato Natale Tazio -



11818

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore Lavoro e Previdenza

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice del Lavoro, Dr. Anna Guglielmino

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. n. 3397/2014,

dispone la comparizione delle parti per l'udienza del 22 gennaio 2015 ore 9,30 e ss. imanzi a sé.

Dispone che la parte ricorrente provveda entro dieci giorni alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto alla parte convenuta.

Visto l'art. 151 c.p.c. autorizza la parte ricorrente a notificare il ricorso nel testo integrale e il presente decreto ai docenti contro interessati, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia (graduatoria AA) per il triennio 2014/2017, mediante la pubblicazione sul sito internet del M.I.U.R. e degli uffici territoriali destinati alle comunicazioni al personale docente.

Siracusa 26/11/2014

Il Giudice del Lavoro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 26 NOV 2014

UFFICIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Sev. 10/11/2014

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

Ai sensi di legge, il sottoscritto Avvocato attesta che la copia informatica degli atti che precedono (Ricorso, nel testo integrale, introduttivo del giudizio n. R.G. 3397/2014 Tribunale di Siracusa Settore lavoro e previdenza; e. unito, Decreto del Tribunale di Siracusa Settore lavoro e previdenza, del 26.11.2014, nel testo integrale, di fissazione della udienza, reso nella lite indicata) **è conforme agli originali.**

Siracusa, 28.11.2014.


- Avvocato Natale Fazio -